



UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI DOCENTI IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18, DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE “DIRETTE” E PER “CHIARA FAMA”

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 18 e 24 della legge 240/2010 e ha le seguenti caratteristiche:

- omologazione ed applicazione delle procedure vigenti per le università statali;
- sostituzione del Consiglio di Amministrazione al Senato Accademico nell'attività di programmazione per le assunzioni di personale docente;
- integrazione al Regolamento esistente con la disciplina relativa alle chiamate per “chiara fama” e per “chiamata diretta”, previste dalla legge 230/2005 e attualmente vigenti secondo la stessa legge 240/2010;
- nonché alle chiamate di ricercatore a tempo determinato idoneo ai sensi dell'art. 24 comma 5 e 6 legge 240/2010.

TITOLO I ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA CHIAMATA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei prof. di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 legge 240/2010, nonché le chiamate per "chiara fama" e per "chiamata diretta" ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 230/2005; essa disciplina altresì, le chiamate dei ricercatori ai sensi dell'art. 24 della stessa legge citata.

ART. 2 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con delibera relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore – in coerenza con le esigenze didattiche rappresentate dalle Facoltà – provvede alla copertura finanziaria e alla individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari vacanti da ricoprire e inerenti ai corsi di laurea attivati o da attivarsi presso l'Ateneo, finanziando i relativi posti, tenuto conto del quadro ricognitivo predisposto dalla Direzione Amministrativa unitamente ai Presidi di Facoltà, del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio.

2 Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sentito il Senato Accademico autorizza l'attivazione delle procedure delle chiamate dei professori di I e II fascia di cui all'art. 18 della legge 240/2010.

3 Per l'avvio della procedura di chiamata occorre una specifica richiesta da parte della Facoltà mediante delibera dell'organo competente contenente:

- la fascia (I e II) e il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- le modalità di copertura del ruolo, secondo se trattasi di procedura di cui all'art. 18 comma 1 della legge 240/2010, oppure per "chiamata diretta" o per "chiara fama", secondo la procedura di cui all'art. 1 comma 9 della legge 230/2005, integrata dall'art. 29 comma 7 della legge 240/2010;
- eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12;
- eventuali conoscenze linguistiche del candidato;
- la sede di servizio.

TITOLO II PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18

ART. 3 BANDO DI SELEZIONE

Se la procedura di chiamata è quella prevista dall'art. 18 comma 1 occorre un bando di selezione che viene emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo, nonché del MIUR e sul portale dell'U.E.

Il bando deve contenere:

- 1) il numero dei posti messi a bando;
- 2) la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- 4) la sede di servizio;
- 5) il settore concorsuale ed l'eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 6) la tipologia di impegno didattico-scientifico;
- 7) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- 8) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 4;
- 9) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- 10) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- 11) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi.

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla selezione possono partecipare:

- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di funzioni superiori;
- b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per posta o mediante consegna a mano o in forma telematica mediante posta certificata con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; le pubblicazioni devono essere prodotte mediante invio postale o consegna a mano all'Università oppure, ove possibile, per posta certificata in formato pdf, entro i termini e con le modalità stabiliti nel bando; i titoli devono essere prodotti per via telematica in formato pdf oppure in formato cartaceo mediante spedizione postale o consegna a mano, entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è nominata con Decreto del Rettore tra una rosa di sei componenti indicati dalla struttura accademica proponente il contratto, ed è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale indicato nel bando o a settori affini. I componenti della commissione possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo.

Con il predetto Decreto Rettorale di nomina, che deve essere pubblicizzato sul sito web di Ateneo, si potrà procedere alla nomina eventuale di un esperto nella lingua straniera, indicata nel bando, individuabile fra i collaboratori-esperti linguistici di lingua madre in servizio presso la stessa o altri Atenei italiani.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

I componenti esterni della Commissione possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione giudicatrice procede nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, a definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico.

La Commissione, valuta la produzione scientifica, con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

Ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione valuta altresì, specificamente i seguenti titoli:

- a) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- b) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero.

La Commissione esprime innanzitutto il proprio giudizio collegiale su ciascun candidato; successivamente, la Commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e indica il candidato vincitore. La Commissione può anche non dichiarare un vincitore, motivandone le ragioni. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dall'insediamento.

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione indica, previa comparazione tra i candidati, anche a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, per le quali è stato bandito il posto.

ART. 7 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 8 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI CONCURSUALI

Il Presidente della Commissione consegna gli atti al Responsabile del Procedimento.

La regolarità formale degli stessi è accertata con Decreto del Rettore da intervenire entro 30 giorni dalla consegna degli atti.

Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Il Decreto di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Il provvedimento di approvazione degli atti e i verbali redatti vengono trasmessi alla Struttura che ha richiesto l'emanazione del bando.

ART. 9 CHIAMATA E NOMINA DEL CANDIDATO SELEZIONATO

Il Consiglio del Facoltà/Dipartimento - entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo provvedimento di approvazione - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

E' fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.

A seguito di delibera di approvazione di chiamata da parte del Consiglio di

Amministrazione, il Rettore ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con decreto dispongono la nomina in ruolo del candidato individuato dalla Delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA A SEGUITO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 E 6

ART. 10 AMBITO DI APPLICAZIONE

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento e della proposta di chiamata di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010, la Struttura individua il candidato da sottoporre a valutazione.

La valutazione di cui al presente titolo deve svolgersi durante il terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato.

Può essere valutato esclusivamente il ricercatore titolare del predetto contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

ART. 11 COMMISSIONE VALUTATIVA

La valutazione è effettuata da una Commissione di tre membri, proposti dalla Facoltà/Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, fra i professori di I fascia di cui almeno uno in servizio presso l'Università Telematica Pegaso afferenti al settore concorsuale o scientifico-disciplinare del candidato da valutare.

La Commissione è nominata dal Rettore ed il relativo provvedimento è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.

Gli atti redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni possono fruire esclusivamente di rimborso.

ART. 12 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 344 del 4 agosto 2011, la valutazione di cui al predetto art. 10 riguarda:

- l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
- l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, ha avuto accesso al contratto.

ART. 13 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI

Ai fini della valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti del ricercatore a tempo determinato si tiene conto di:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei corsi/moduli tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

ART. 14 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Ai fini della valutazione della ricerca scientifica del ricercatore a tempo determinato si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 del presente articolo è svolta

sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di II fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione;
- e) indicatori in uso a livello internazionale.

La Commissione valuta specificatamente, infine, la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

ART. 15 NOMINA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

In caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore a tempo determinato titolare del contratto - di cui all'art. 9 del presente Regolamento - alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati, mediante nomina con decreto congiunto del Rettore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO IV CHIAMATA DIRETTA

ART. 16 CHIAMATA DIRETTA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

L'Università Telematica Pegaso, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005, può procedere alla copertura di posti di professore di I e II fascia mediante la chiamata diretta di:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali;

a) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione - identificati sia dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

ART. 17 CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI I FASCIA

L'Università Telematica Pegaso può altresì procedere alla copertura di posti di professore di I fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge 230/2005 ed art. 29, comma 7 Legge 240/2010.

ART. 18 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CHIAMATA DIRETTA

Al fine di procedere alle chiamate di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, l'Università Telematica Pegaso formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.

La proposta al Ministero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo richiesta della Facoltà e parere del Senato Accademico.

L'Ateneo, con decreto del Rettore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio.

ART. 19 REVOCA E ANNULLAMENTO DELLE CHIAMATE

Le chiamate di cui al presente Regolamento possono essere revocate o annullate con delibera del CdA nell'ipotesi che i corsi di laurea afferenti all'assegnazione della docenza non conseguano l'accreditamento richiesto oppure nell'ipotesi che l'accreditamento stesso venga revocato dal Ministero e il docente non possa essere utilizzato per altri corsi di studio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dei procedimenti connessi all'applicazione del presente provvedimento è il Direttore Amministrativo dell'Università Telematica Pegaso.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Ateneo è emanato dal Rettore e sostituisce quello vigente.

Ai docenti chiamati a ricoprire posti di I e II fascia presso l'Università Telematica Pegaso trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per i docenti delle università statali.

Esso è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore lo stesso giorno.